

N. **454/2009** R.G. SEQUESTRI**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

SEZIONE SPECIALE RIESAME

06/38792418-2084-2417-2449 FAX 06/38792416 - 06/39736244

composto dai Signori Magistrati:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1) Dott. TAURISANO FRANCESCO | Presidente |
| 2) Dott. CRISCUOLO ANNA | Giudice |
| 3) Dott. DELLA CASA LUCA | Giudice |

riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

nell'interesse di:

- GENCHI GIOACCHINO nato a CASTELBUONO (PA) il 22-08-1960

Vedi allegato.

Il 19 marzo 2009, il difensore di Genchi Gioacchino, nato a Castelbuono (Pa) il 22 agosto 1960, presentò richiesta di riesame del decreto n. 11434/2009 con cui il pubblico ministero presso il tribunale di Roma, in data 11 marzo 2009, aveva ordinato la perquisizione locale e dei sistemi informatici e il conseguente sequestro "del corpo di reato e di quanto pertinente a reato e dei dati informatici".

Il pubblico ministero indaga nei riguardi di Genchi Gioacchino: "per il delitto di cui all'art. 615 ter 1°, 2° e 3° co c.p. e 167 D.l.vo 196/03, in Roma il 15.9.04 e il 10.1.06".

L'atto di ricerca probatoria, qui impugnato, fu emesso dal pubblico ministero in forza del contesto fattuale devoluto dalla Agenzia delle Entrate e descritto nella informativa n. 2009/162 RIS., del 05 marzo 2009.

Il pubblico ministero argomenta che "in particolare dall'esame del tabulato afferente le circa 2600 interrogazioni all'Anagrafe Tributaria effettuate da Genchi Gioacchino utilizzando l'abilitazione del comune di Mazara del Vallo, l'indagato avrebbe fatto accesso a tale sistema informatico acquisendo, elaborando e trattando dati ben oltre i termini e le finalità per i quali aveva conseguito l'abilitazione attese le, a volte anche reiterate, interrogazioni riguardanti soggetti residenti in località diverse e non prossime a Mazara del Vallo, quali ad esempio Milano (13 soggetti), Parma (16 soggetti) e Roma (14 soggetti)"; così, l'organo accusatorio riteneva "sussistere gravi indizi dei reati di cui sopra per

1

ff

aver l'indagato, pur avendo titolo per accedere al sistema, agito per finalità diverse da quelle consentite".

L'ufficio emittente osservava nel denunciato decreto:

"Ritenuto inoltre necessario per completezza di indagine verificare se l'indagato abbia elaborato o correlato i dati acquisiti presso l'Anagrafe Tributaria con altri dati nella sua disponibilità in quanto acquisiti in ragione di altri incarichi professionali con particolare riguardo a quelli conferitigli in qualità di consulente tecnico della Autorità Giudiziaria.

Rilevato che ai fini della prosecuzione delle indagini è necessario acquisire agli atti del procedimento: a. tutti i dati e i documenti informatici e cartacei, relativi agli accessi al sistema informatico della Agenzia delle Entrate, b. le procedure di analisi e di richiesta operanti sui dati registrati all'interno (c.d. <stored procedure> e <view>) e all'esterno dei database; c. i dati di <log> relativi alle transazioni effettuate ed alle attività di salvataggio dei dati (backup) o di ripristino degli stessi (restore), senza acquisire i dati cui le singole righe di <log> fanno riferimento; d. i dati relativi ad eventuali collegamenti e/o interrogazioni tra le informazioni acquisite a seguito degli accessi al sistema informatico della Agenzia delle Entrate e i dati presenti in altri archivi informatici comunque nella disponibilità dell'indagato, da attuarsi con modalità tali da garantire il rispetto del segreto delle indagini preliminari dei relativi procedimenti penali; e. l'elenco delle utenze/credenziali abilitate all'accesso al sistema prive di password con i relativi profili di utilizzo,

presenti sia all'interno del database sia nel sistema di autenticazione; f. la configurazione del sistema di protezione della base dati e di accesso all'intero sistema, con particolare riferimento agli indirizzi IP abilitati ad utilizzare le applicazioni e i dati; g. qualsiasi altra indicazione tecnica, ovunque rinvenibile, utile alla ricerca delle informazioni tecniche sopra descritte.”.

Quindi, il pubblico ministero, muovendo dal “fondato motivo per ritenere che presso le sedi della C.S.I. di via Paolo Gili 60, Palermo (sede legale della C.S.I. s.r.l.), di via C. da Rovetto 10, Trabia (Pa) (sede sociale della C.S.I. s.r.l.), di P.zza Principe di Camporeale 64, Palermo (sede della C.S.I. s.r.l.), della C.da Mandrazze, Castelbuono, (Pa), luoghi dove risulta attivo indirizzo IP del sito internet

www.gioacchinogenchi.it, nonchè nell'abitazione ovvero in qualunque altro luogo nella disponibilità dell'indagato; 2. nei sistemi informatici nella disponibilità dell'indagato installati in tutti i luoghi di cui sopra, possono rinvenirsi documenti ovvero dati, informazioni, programmi informatici o tracce pertinenti ai reati di cui sopra”, ordinò la ricerca perquisitiva e l'apprensione delle “res” pertinenti ai reati e dei dati informatici.

Il decreto fu eseguito il 13 marzo 2009 dalla polizia giudiziaria delegata.

Il tribunale, considerato che gli atti trasmessi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 324 del cod. proc. pen., sono stati depositati e, quindi, sono conosciuti dalla difesa, fa

espresso e integrale rinvio ricettizio al compendio espositivo della informativa n. 2009/162 RIS, del 05 marzo 2009, menzionata sopra (vds. folio 1 del fascicolo) e al contenuto degli atti esecutivi del gravato decreto (folii 2-14 del fascicolo); significando che essi costituiscono parti essenziali dell'ordinanza.

Nel corso del procedimento incidentale, il difensore, nell'udienza del 06 aprile, produceva memoria illustrativa dei motivi fondanti l'impugnazione e un voluminoso protocollo costituito, tralaltro, da documenti cartacei estratti dal supporto informatico formato da "cd rom" intitolato "atti riesame del 6/4/2009", completo di indice descrittivo dei documenti registrati; nell'odierna udienza, il difensore produceva nuovo "cd rom", denominato "atti riesame del 8/4/2009", con allegato indice illustrativo dei documenti contenuti.

Il pubblico ministero produceva supporto informatico intitolato "Genchi - accessi all'anagrafe tributaria dal 01/01/2005 al 09/01/2006", corredato da elenco degli enti oggetto dell'interrogazione.

L'impugnante versava spontanee dichiarazioni, come riprodotte nel verbale di udienza.

Il tribunale osserva che gli elementi di fatto costitutivi del campo cognitivo e valutativo consegnato dalla accusa al suo scrutinio in questa sede incidentale sono stati versati dall'attività di verifica compiuta dal personale della Agenzia delle Entrate (informativa datata 05 marzo 2009 su riferita -

folio 1) e dal dichiarato che Bucca Mario, dipendente del comune di Mazara del Vallo, amministratore di fatto del sistema informatico "SIATEL" (sistema anagrafe tributaria enti locali) dall'anno 2003 al gennaio dell'anno 2006, somministrò, alle ore 10.00 del 13 marzo 2009, agli operanti, (vds. folio 15 del fascicolo).

Nello specifico, il direttore centrale della Agenzia delle Entrate, dottor Crociata Stefano, sottopose all'ufficio del pubblico ministero, il 05 marzo 2009, un quadro storico così strutturato: "1. Premessa", capitolo avente ad oggetto la descrizione della banca dati dell'anagrafe tributaria e del sistema di tutela predisposto; "2. Fatto", capitolo afferente l'interesse "tecnico istituzionale" motivante l'Agenzia delle Entrate in merito alla "complessa vicenda che ruota attorno al dott. Gioacchino Genchi" diffusa "dagli organi di stampa"; significando che quella Agenzia aveva rivolto "attenzione, in particolare, agli elementi delle inchieste giudiziarie riferibili all'asserita acquisizione, conservazione ed elaborazione di dati personali di carattere fiscale o patrimoniale da parte del Genchi."; "3. Analisi dei log di sistema-Il sistema SIATEL", capitolo relativo alla specificità del sistema operativo "SIATEL", segnalando il fenomeno di accesso alla Anagrafe Tributaria da parte del Genchi "dal 15 settembre 2004 al 10 gennaio 2006" e precisando che "in tale periodo risulta intestata a lui personalmente un'utenza del sistema SIATEL presso il comune di Mazara del Vallo."; "4. Ciclo <di vita> dell'utenza", capitolo concernente "la cronistoria

dell'abilitazione dell'utente Gioacchino Genchi"; "5. Analisi degli accessi", capitolo rappresentativo del fatto che, nel periodo suindicato, "Genchi, usando le proprie credenziali di accesso, ha effettuato circa 2600 interrogazioni all'Anagrafe Tributaria, con particolare frequenza durante la stagione estiva ... Le posizioni interrogate all'A.T. riguardano 594 soggetti (persone fisiche e giuridiche)"; "6. Analisi delle interrogazioni", capitolo riguardante la specificità delle "città di competenza delle interrogazioni" e le "posizioni accedute"; "7. Analisi delle c.d. <ripetute>", capitolo relativo alle "posizioni interrogate più di 15 volte"; "8. Modalità di accesso"; "9. La posizione reddituale di Gioacchino Genchi"; "10. Profilo giuridico della condotta", capitolo raffigurativo della normativa sostanziale di riferimento.

Il tribunale intende qui ri-trascritto l'integrale contenuto della menzionata informativa, nota al difensore dell'impugnante. Si avverte la necessità di definire, in termini precisi, l'area di legalità di riferimento configurata dal pubblico ministero nella fattispecie concreta investigata .

La norma incriminatrice dell'articolo 615 ter del codice penale detta: "Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato

di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa, negli altri casi si procede d'ufficio.”.

La norma incriminatrice dell'articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, dispone: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in

applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.”.

Il contesto di legalità come dianzi trascritto esalta, ad avviso del tribunale, la incoerenza che esiste tra esso e il fenomeno storico come rappresentato dal pubblico ministero nella trama assertiva, su cui poggia la riprodotta motivazione dell'impugnato decreto.

L'analisi del complesso schema legale prefigurato dall'articolo 615 ter del codice penale e dall'articolo 167 del D. L.vo n. 196 del 2003 declina la difformità tra il quadro di legalità sostanziale evocato dall'accusa e la effettualità storica sottoposta dalla stessa all'indagine, tenendo conto, anche, dello scenario fenomenologico presentato dalla Agenzia delle Entrate.

Il tribunale osserva che in tema di trattamento illecito dei dati personali, mentre il reato a pericolo presunto, di cui al pre-vigente articolo 35 della legge n. 675 del 1996, prevedeva come elemento circostanziale aggravante il nocumento per la persona alla quale i dati, illecitamente,

trattati si riferiscono, l'articolo 167 del D. L.vo n. 196 del 2003 ha tipizzato il citato nocumento, da intendersi sia riferito al soggetto stesso sia al suo patrimonio, come condizione obiettiva di punibilità e ha introdotto, anche, il dolo specifico di danno; di conseguenza, non costituisce reato la violazione della normativa sulla tutela di dati personali che produca un "vulnus" non significativo alla identità personale del soggetto passivo e alla sua "privacy", inidoneo a determinare un danno patrimoniale apprezzabile. Il dato del nocumento, quindi, costituisce dato essenziale dello schema legale di reato.

Il pubblico ministero ha raffigurato, nel denunciato decreto, un contesto indagatorio che, "rebus sic stantibus", non corrisponde al contesto di legalità suesposto; giacchè, il contesto effettuale disegnato dall'accusa secondo l'enunciato ri-trascritto, testualmente, sopra, difetta proprio della essenzialità fenomenica tipizzante le due figure di reato ipotizzate, articolo 615 ter del codice penale e articolo 167 del D.L.vo n. 196 del 2003.

L'attenzione centrata sul raffronto tra il costrutto narrativo del decreto, **"dall'esame del tabulato afferente le circa 2600 interrogazioni all'Anagrafe Tributaria effettuate da Genchi Gioacchino utilizzando l'abilitazione del comune di Mazara del Vallo, l'indagato avrebbe fatto accesso a tale sistema informatico acquisendo, elaborando e trattando dati ben oltre i termini e le finalità per i quali aveva conseguito l'abilitazione attese le, a volte anche**

reiterate, interrogazioni riguardanti soggetti residenti in località diverse e non prossime a Mazara del Vallo, quali ad esempio Milano (13 soggetti), Parma (16 soggetti) e Roma (14 soggetti) ... (sussistono) gravi indizi dei reati di cui sopra per aver l'indagato, pur avendo titolo per accedere al sistema, agito per finalità diverse da quelle consentite", e l'articolato paradigma legale come composto dalle due norme su richiamate, "Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito ... La pena è ... : 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio ... Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è ...", articolo 615 ter cod. pen.;

"Chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione ... o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione (l'ipotesi di diffusione,

10

A

peraltro non argomentata dal pubblico ministero, esige che i dati personali siano comunicati a più soggetti indeterminati), **con la reclusione ... Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la ... “**, articolo 167 del D. L.vo n. 196 del 2003, conduce a emersione che non sussiste corrispondenza.

La situazione accertata dal direttore centrale della Agenzia delle Entrate e la provvisoria contestazione formulata dal pubblico ministero non definiscono il “nocumento” che dalla condotta del Genchi sarebbe derivato alle persone alle quali i dati si riferiscono e al loro patrimonio; “nocumento”, giova ribadirlo, costituente condizione obiettiva di punibilità.

La verifica eseguita dal tribunale perviene alla conclusione della insussistenza, allo stato, del “fumus” incolpativo come prospettato dall'accusa e all'esito di annullamento del gravato decreto.

-4

4


P. Q. M.
ANNULLA

l'epigrafato decreto, mandando la cancelleria per gli
adempimenti di rito.

Roma, li 08 aprile 2009

Presidente, est.

dr. Francesco Taurisano



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria

IL 16 APR 2009



CANCELLIERE
Gemma Fabiano